

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 11 giugno 2025, n. 257

**[ID VIP 13147] - Parco agrivoltaico denominato “SAN PIETRO” della potenza di 30,089 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Acquaviva Delle Fonti (BA) e Casamassima (BA). - Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell’ambito del PUA ex art. 27 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.**  
**Proponente: MIMAS SOL S.R.L.**

#### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

**VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precipitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582

del 30 aprile 2025", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

**VISTI, inoltre:**

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà

- tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
  - ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
  - con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
    - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
    - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
  - l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
    - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
    - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
    - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    - debba essere contemplata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
  - la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
  - con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 185196 del 11.10.2024, acquisita in pari data al prot. n. 496595 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.";
- con successiva nota prot. n. 238408 del 27.12.2024, acquisita in data 30.12.2024 al prot. n. 642019 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii."
- con nota prot. n. 12145 del 10.01.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle

Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 102990 del 26.02.2025, con la quale la Sezione Risorse Idriche rendeva parere non favorevole;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 13147, **subordinatamente** alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

#### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrivoltaico denominato "SAN PIETRO" della potenza di 30,089 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Acquaviva Delle Fonti (BA) e Casamassima (BA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "MIMAS SOL" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì**, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento,

ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**Di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
--------------------------------------

Relazione istruttoria ID VIP 13147.pdf - 8cfc190af00767f0bb9f7352cf6c645c6969fbd92e333a22e546fb54557003a
---

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti  
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI**

<b>Procedimento:</b>	<b>ID VIP 13147</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "San Pietro" della potenza di 30,089 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Casamassima (BA).</b>
<b>Tipologia:</b>	<b>D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2)" impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" di nuova realizzazione.</b>
<b>Proponente</b>	<b>MIMAS SOL S.r.l.</b>

### **DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO**

#### ***Descrizione dell'impianto***

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica denominato "SAN PIETRO" di potenza pari a 30,089 MW da realizzarsi nei comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Casamassima (BA) e delle relative opere di connessione che ricadono nel territorio di Casamassima (BA).

L'impianto composto da 6 lotti distinti di cui n. 4 nel comune di Acquaviva (Lotti A, B, C, D) e n. 2 in quello di Casamassima (Lotti E, F) e sarà costituito da:

- 39.592 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza di picco pari a 760 Wp;
- n°9 cabine trasformazione;
- n°2 cabine O&M e n°2 cabine servizi ausiliari;
- n°3 cabine di raccolta;

L'energia prodotta dal campo agrivoltaico verrà convogliata alle cabine di raccolta, una prevista nel Comune di Acquaviva delle Fonti e l'altra nel Comune di Casamassima, e da qui convogliata alla cabina di raccolta generale utente a 36 kV. Tale cabina utente sarà connessa alla sezione a 36 kV prevista nel futuro ampliamento della SE RTN denominata "Casamassima 380" tramite cavo interrato AT a 36 kV, di lunghezza pari a circa 300 m. La cabina di raccolta generale è posizionata nel territorio comunale di Acquaviva delle Fonti (BA) in prossimità della Stazione Elettrica Terna "Casamassima 380" e al suo ampliamento, a realizzarsi nel territorio comunale di Casamassima (BA).

Il cavidotto in AT a 36 kV dall'impianto fotovoltaico alla cabina di raccolta generale avrà lunghezza di 6,120 Km in particolare avrà lunghezza di 3,6 km dai lotti siti nel Comune di Acquaviva delle Fonti e 2,6 km dai lotti siti nel comune di Casamassima

Oltre alla centrale fotovoltaica, sono oggetto della richiesta di autorizzazione anche tutte le opere di connessione alla RTN ovvero:

- Il cavidotto di connessione 36 kV da impianto a cabina di raccolta generale;
- Il cavidotto di collegamento 36 kV da cabina di raccolta generale ad ampliamento SE;
- La cabina di raccolta generale sita nei pressi di Masseria Gaudenzio nel territorio comunale di Acquaviva delle Fonti (BA).

#### ***Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche***

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di 39.592 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino CanadianSolar TOPBiHiKu7 da 760 W delle dimensioni 2384 mm x 1.303 mm ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale. I pannelli avranno una inclinazione massima allo zenithale di 55° e avranno altezza minima da terra 2,10 m, altezza al baricentro di

rotazione di 3,03 m e altezza massima di 4,05 m. La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici sarà di 5,5 m in asse ai tracker e di 3,12 m con le strutture poste a 0°.

## *Inquadramento area di progetto*

L'area di intervento è ubicata nel territorio comunale di Acquaviva delle Fonti e Casamassima, rispettivamente a circa 1,5 km a sud dal centro abitato di Acquaviva delle Fonti e circa 3,0 km a Nord dal centro abitato di Casamassima. Le aree risultano posizionate in località “*San Pietro*” per i lotti ricadenti nel territorio di Acquaviva delle Fonti (BA) e in località “*Gravinese*” per i lotti ricadenti nel territorio di Casamassima (BA).

La stazione RTN è sita nel comune di Casamassima. Tutte le aree di progetto sono facilmente raggiungibili dalla strada S.P. n°83 "Adelfia-Acquaviva delle Fonti" e dalla S.P. n.75 "Acquaviva delle Fonti-Casamassima" e da strade locali.

La superficie catastale a disposizione del proponente è pari a circa 43,43 ha mentre le aree recintate effettivamente occupate dall'impianto agrivoltaico sono pari a circa 37,24 ha.

I lotti A-B-C-D dell'impianto ricadono nel Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) e sono censiti al catasto del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) al Foglio di mappa 30, p.lle 6, 7, 15, 19, 20, 21, 22, 46, 47, 48, 50, 56, 57, 68, 69, 75, 83, 87, 88, 89, 109, 117, 130, 139, 142, 144, 145, 148, 149, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 211, 221, 228, 229, 242, 243, 244, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 318, 325, 326, 338, 340, 341, 370, 373, 382, 421, 423, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440.


I lotti E-F dell'impianto ricadono nel Comune di Casamassima (BA) e sono censiti in catasto al Foglio di mappa 50, p.lle 5, 35, 43, 49, 50, 51, 52, 78, 88, 89, 90;

La cabina di raccolta di Utenza sarà realizzata sui terreni agricoli censiti nel nuovo Catasto del Comune di Acquaviva delle Fonti, Fg 32, particella 199 e 283.

La SE Terna e il suo ampliamento ricadranno nel Catasto Terreni del Comune di Casamassima al Fg 48 p.lle 1, 6, 31, 38, 116, 252, e Fg 38 p.lle 27, 34, 215, 230, 255, 256.

Secondo il **Piano Regolatore Generale del Comune di Casamassima (BA)** l'area oggetto di intervento ha come destinazione urbanistica ***“Zona agricola di normale conduzione agricola / forestale E.N.”***,

Secondo il **PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)** le aree di progetto del parco agrivoltaitico ubicate nel suddetto comune ricadono in **“Zona Agricola E1”**.



**Figura 01:** Particolare su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico e del cavidotto



Figura 02: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto Fotovoltaico a dx e dell'impianto Agrivoltaico a sx.




Figura 03: Particolare su ortofoto della Stazione Utente di raccolta e della SE Terna e il futuro ampliamento.


## CONSIDERAZIONI SULL' IDONEITÀ DELL'AREA

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 e delle ultime disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5 viene condotta la verifica finalizzata a definire se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico). In riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. C bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. C ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:

1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2. L'area è racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento nonché aree agricole rinchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;  
Nelle immediate vicinanze dell'area dell'impianto Fotovoltaico sito nel comune di Acquaviva delle Fonti sono presenti (Fig.04):
  - n° 2 cave di inerti autorizzate: C\_BA\_00092 della ditta INERTI & CONGLOMERATI - I.CON. S.P.A. e la C\_BA\_00091 della ditta S.I.A. S.R.L.;
  - impianto di depurazione delle acque reflue della soc. AQP;
3. l'area di impianto **è** adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m (Fig.04).

**Solo una parte dell'impianto Fotovoltaico in progetto, in particolare parte dei lotti A, B, C, D siti nel comune di Acquaviva, rientrano tra le aree idonee secondo l'articolo lett. C**



**Figura 04:** Area di impianto su ortofoto con indicazione degli impianti fotovoltaici esistenti con relativo buffer di 500 m

**lett. C quater)** l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto.

### **L'area risulta IDONEA.**


**IN CONCLUSIONE** l'area impianto è quindi **IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c quater) e Art. 22-bis** e Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5. Tale idoneità si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree “*in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*”

### ***Considerazioni sul PPTR***

Dall'analisi della cartografia del PPTR si riscontra che le aree dell'impianto non ricadono in alcun vincolo diretto. (Fig.06)

Entro una distanza di 500 m dall'impianto si rilevano i seguenti vincoli PPTR:

- Layer: UCP - Lame e gravine (Lama Picone);
- Layer: UCP – Doline (4 doline)
- Layer: BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
  - ID\_PPTR: BA1041, Torrente Picone (Ramo S.Rosa), R.d. 12/11/1936
- Layer: UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico (Comune di Acquaviva delle fonti, zona: I)
- Layer: BP – Boschi, Aree di rispetto dai boschi
- Layer: UCP - Aree umide



**Figura 05:** Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli delle componenti Culturali con buffer di 500 m

Il cavidotto di interconnessione invece interferisce con l'Area di rispetto di un sito soggetto a Vincolo Architettonico – TORRE LATILLA – Cod ARK0089 – Comune Acquaviva delle Fonti - Vincolo diretto del 05-07-1982.



**Figura 06:** Ubicazione impianto e cavidotto rispetto ai vincoli PPTR con Buffer 500 m.


In merito alla stazione Terna “Casamassima” Nella “Relazione tecnica delle opere di collegamento alla stazione RTN di Casamassima 380/150/36 kV” il proponente riferisce che il progetto della

futura stazione elettrica della Rete di Trasmissione Nazionale – SE RTN, da ubicare nel territorio comunale di Casamassima (BA), di proprietà della società Terna SpA (a cui dovrà essere collegato l'impianto) ha ricevuto il benestare da Terna. Tale opera ed i relativi elaborati non sono allegati, presumibilmente in quanto facenti parte di altro procedimento autorizzativo. Tuttavia, su questo aspetto sarebbe necessario acquisire maggiori informazioni, ai fini di una più completa valutazione del progetto nel suo insieme.

#### **Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dic. 2010**

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE NON IDONEE** (Fig.07).

Dall'esame della cartografia risulta che il progetto **non interessa aree classificate come "non idonee"** ai sensi del R.R. 24/2010.




**Figura 07:** AREE NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010.

#### **Impatti cumulativi con altri impianti FER**

La DDSE Reg. Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 stabilisce che l'analisi degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici si estenda ad un buffer di 3 km, come indicato nella figura n. 08.

Nell'elaborato "Studio di impatto ambientale" e "Relazione Impatti Cumulativi" il proponente ha sviluppato l'argomento con riferimento all'impatto visivo ed al cumulo con altri impianti FER, pervenendo ad una valutazione di visibilità scarsa e mitigabile.




**Figura 08:** Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER con codice regionale da considerare per impatti cumulativi.

Tuttavia l'analisi è stata limitata ad un raggio di 1 km dagli impianti in progetto, e non 3 km come previsto dalla normativa regionale. Analogamente, non appaiono completamente sviluppate, con riferimento agli altri impianti nell'area, le analisi di impatto cumulativo relativamente

- al tema dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario, per il quale è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti;
- al tema della tutela della biodiversità e degli ecosistemi;
- al tema dell'impatto acustico cumulativo;
- al tema degli impatti cumulativi sul suolo e sottosuolo.

L'analisi degli impatti cumulativi andrebbe quindi approfondita per tenere conto degli aspetti sopra citati.



**Figura 09:** tratta dallo SIA pag 220 - mappa dei beni individuati.

***Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)***


In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **Punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

**Par. 16.1)**

- a) Dalla consultazione della banca dati reperibile attraverso la pagina [www.acredia.it](http://www.acredia.it) risulta che la Società di ingegneria progettista dell'impianto “**San Pietro**”, ovvero la **Tekne S.r.l.**, è in possesso della Certificazione **UNI EN ISO 9001** per la “**Progettazione di opere di ingegneria civile e industriale. Attività di consulenza in ambito geologico agrario e topografico**”. Ciò costituisce presupposto per una buona progettazione dell'intervento;
- b) **Non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili; il proponente dichiara che l'impianto eviterà annualmente emissioni di CO<sub>2</sub> pari a 44.529 ton.
- c) Il proponente, in base alle superfici contrattualizzate, prevede di impegnare complessivamente 43,43 Ha, di cui recintati 37,23 Ha, effettivamente destinati al parco AGV. Si prevede l'installazione di **39.592** moduli fotovoltaici, modello Canadian 760 Wp, di dimensioni (mm) 2384 x 1303 x 33, bifacciali in silicio monocristallino, montati su trackers ad inseguimento monoassiale, per complessivi 12.878 pali in acciaio del tipo HEB180, lunghi 5,00 metri, infissi con la tecnica del battipalo. La distanza tra i supporti (Pitch) è di 5,50 m, tale passo, considerata la dimensione dei pannelli, lascia una fascia libera di 3,116 m, compatibile dimensionalmente con le caratteristiche metriche del vigneto ipotizzato in progetto, che può essere in parte riconducibile al microclima del “tendone”. Tuttavia si rileva che i trackers fotovoltaici sono strutture fisse a differenza dei tendoni. I pannelli FTV assicurano una copertura dagli agenti atmosferici parziale ossia solo sulle piante poste al di sotto dei moduli FTV, lasciando completamente esposti alle intemperie quelle nell'interfila. Non sono riportati casi studio sui possibili effetti all'ombreggiamento presente per buona parte della giornata sui filari rispetto alle rese e alla qualità dell'uva che molto dipende dall'irraggiamento e dalla temperatura. La massima angolazione dei pannelli è di +/-55° sull'orizzontale. Nell'insieme si può affermare che sussiste integrazione e coesistenza tra la produzione energetica e quella agricola e che il Pitch stabilito contribuisce a ridurre il consumo di suolo poiché l'impianto risulta non particolarmente estensivo, essendo denso e compatto in rapporto alla potenza stimata e all'estensione delle aree.  
Di contro si ravvisano criticità tra i due sistemi, in relazione alle operazioni di manutenzione dei moduli FTV, derivanti ad esempio dal lavaggio dei pannelli con utilizzo di specifici prodotti, che potrebbe contrastare rispetto alle esigenze del vigneto.  
I pannelli FTV hanno altezza minima da terra pari a 2,10 m, altezza al mozzo di 3,07 m e altezza massima di 4,05 metri per cui, in base alle coltivazioni previste non vi è incompatibilità.
- d) L'impianto **non** sfrutta aree già degradate da attività antropiche, sebbene al contorno vi siano cave, un impianto di depurazione reflui e passaggio di autostrada A14. In base al PRG del Comune Acquaviva delle Fonti (BA) le aree dell'impianto ricadono in “**Zone Agricole E1**” mentre quelle ricadenti nel Comune di Casamassima interessano aree tipizzate dal PRG come “**Zone agricole di normale conduzione agricola / forestale E.N.**”. In entrambi i casi le aree attualmente sono utilizzate come agricole, condotte in buona parte a vigneto, come si evince dalla documentazione fotografica di progetto. Le opere che modificano maggiormente l'ambiente e il paesaggio agricolo, oltre ai pannelli FTV su trackers, sono i **97** pali di supporto alle telecamere del sistema di illuminazione e videosorveglianza alti circa 6 metri e i relativi plinti e pozzi, la nuova viabilità interna e perimetrale, le 16 cabine e relative opere di fondazione.

e) La progettazione agronomica è in linea con l'indirizzo produttivo e con la vocazione agricola delle aree, caratterizzate anche da produzioni vinicole di pregio, infatti l'impianto prevede:

- 36,5 ettari dedicati alla coltivazione di vigneti a spalliera (uva da tavola varietà "Baresana" per quanto tale varietà non sia fra quelle contenute nel Disciplinare), h 1,40 m tra e al di sotto dei trackers;
- 0,60 ettari ovvero ulteriori aree coltivate a vigneto, esterne alla recinzione;
- 0,40 ettari di oliveti;
- 1,60 ettari strisce di impollinazione con piantumazione di salvia, timo, facelia, camomilla e menta;
- 1,60 ettari siepe perimetrale di mitigazione visiva realizzata con specie autoctone (Ligusto e Lentisco) e ulivi, ove possibile;
- N. 30 arnie



**Figura 10:** Attività antropiche nell'area di interesse. In prossimità dei Lotti dell'impianto si rileva la presenza di diversi utilizzi antropici, tra cui viabilità (A14, SP 83, SP 75), due zone caratterizzate da attività estrattive (Cave di calcare in Località Montevella) e di un centro di depurazione di acque reflue e un impianto FTV.

f) Il progetto **non** prevede la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;

g) **Non** si evince dalla documentazione allegata il coinvolgimento concreto dei cittadini in processi di comunicazione e informazione preliminari all'autorizzazione, né per la fase di realizzazione degli impianti né per la fase di esercizio. Non risulta programmato l'avvio di attività formativa per personale e maestranze future, come pure non risulta tra i proponenti la partecipazione effettiva in ATI di aziende agricole, menzionate in termini generici, ovvero non vi è documentazione che attesti il coinvolgimento di imprenditori agricoli nel programma di che trattasi.

h) **Non** pertinente con l'intervento in quanto non riguarda processi di cogenerazione in impianti alimentato da biomasse.

**Par.16.2)** L'intervento soddisfa parzialmente i criteri precedentemente elencati, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche regionali e dell'Amm.ne Centrale.

**Par. 16.3)** Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza come opera di **mitigazione visiva** del parco una siepe perimetrale composta da Lentisco e Ligusto oltre ad ulivi, dove i fattori dimensionali lo consentono.

**Par. 16.4)** Le aree a cui fanno riferimento i Lotti componenti l'impianto agrivoltaico e le relative opere di connessione, sono ricadenti nell'ambito paesaggistico della **Puglia Centrale** nell'unità minima denominata "**Il Sud Est barese e il paesaggio del frutteto**". I suoli coinvolti sono morfologicamente caratterizzati da un andamento regolare e prevalentemente pianeggiante, ciò che facilita la realizzazione e gestione dell'impianto. Le aree in questione, come detto, sono tipicamente caratterizzate da vigneti coltivati "a tendone", frutteti, sporadici oliveti, seminativi e talune aree incolte. I suoli dove ricade l'impianto sono inoltre caratterizzati da una **fitta trama di muretti a secco** e sebbene le aree non siano annoverate tra quelle mappate come UCP "**paesaggi rurali**", i muretti a secco appartengono ai beni rurali tipici del paesaggio e pertanto devono essere preservati e valorizzati in coerenza con gli Obiettivi strategici del PPTR e conformemente a quanto indicato nelle specifiche Linee Guida 4.4.4 e 4.4.6 del medesimo Piano.



**Figura 11:** In giallo i Muretti a secco nell'area di intervento e nelle vicinanze.

La loro presenza risulta quindi ostativa rispetto alla creazione di un impianto lineare su larga scala ad essi sovrapposto. I muri in pietra a secco sono beni tutelati, in quanto rappresentano patrimonio culturale e paesaggistico di grande valore. L'UNESCO infatti ha riconosciuto "L'Arte dei muretti a secco" come elemento immateriale del Patrimonio dell'Umanità. La loro presenza inoltre costituisce veri e propri habitat di biodiversità, offrendo rifugio e condizioni di vita favorevoli a numerose specie vegetali rupestri, animali, insetti utili, infatti sono molto preziosi specie in un contesto di agricoltura biologica.

Si aggiunga anche che l'intervento oblitera anche la varietà della trama agricola, prevedendo come unica giacitura e orientamento quelli ottimali per la migliore efficienza dei pannelli FTV, che di fatto si configurano del tipo "a unica tessera", sovrapponendosi anche ai minimi segni dei muretti in pietra a secco.

Le aree di intervento rientrano tra quelle connesse con produzioni vinicole di pregio, come dimostra la diffusa presenza di vitigni nella zona. Il proponente, stante la conferma dell'indirizzo produttivo, non esplicita se all'attualità le varietà di uva coltivate appartengano o meno a quelle elencate nel Disciplinare di produzione. Ad ogni modo si ritiene che la scelta effettuata concorra ad incrementare tali produzioni e non certo a contrastarle.

**Par. 16.5)** Non risultano nella proposta misure di Compensazione per i Comuni coinvolti, di norma esplicitate dagli Enti coinvolti in occasione della formulazione del proprio Parere di competenza e/o nell'ambito della Conferenza dei Servizi e accordate in sede di Convenzione.

#### VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 "*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici*" che si pone l'obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022

è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

### **Colture proposte**

Dalla relazione RE03 1 Relazione pedo-agronomica-R0:

*Nel caso specifico le aree interne alle recinzioni, sia tra le fila che sotto le strutture, verranno destinate a vigneto, mediante la coltivazione di uva da tavola a spalliera, varietà Baresana. Anche all'esterno della recinzione, nel lotto ricadente nel territorio di Acquaviva delle Fonti, nella parte a Nord, non interessata dal progetto agrivoltaico, l'area verrà destinata a vigneto, stessa tipologia di cui sopra.*

*Come misure di mitigazione si prevede la realizzazione di una siepe autoctona costituita da Ligusto e Lentisco.*

*In alcune aree, dove le distanze dai confini catastali lo permettono, verranno messi a dimora alberi d'ulivo, a duplice funzione, economica e mitigante.*

*Inoltre, si prevede la realizzazione di strisce di impollinazione con le seguenti essenze: salvia, timo, facelia, camomilla e menta.*

*Nell'ottica di incrementare la biodiversità dell'area e mantenere attiva la componente degli insetti utili quali elemento indispensabile della catena alimentare, verranno dislocati all'interno delle suddette aree 30 arnie.*

coltivazioni proposte	Tra le fila	VIGNETO A SPALLIERA UVA DA TAVOLA "varietà BARESANA"	36,5 ha
	Sotto le strutture		
	Mitigazione	SIEPE AUTOCTONA (Ligusto e Lentisco) + uliveto (negli spazi che lo permettono)	1,6 ha
	coltivazioni esterno recinzione	VIGNETO A SPALLIERA UVA DA TAVOLA "varietà BARESANA"	0,6 ha
BIODIVERSITA'	OLIVO		0,45 ha
	strisce impollinazione	salvia - timo - facelia - camomilla - menta	1,7 ha
Arnie		n° 30	

**Tabella 2 - Quadro riepilogativo proposte agronomiche impianto "San Pietro"**

### **Calcolo delle Aree**

Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estratti dalla relazione “RE03 2 Progetto agrivoltaico-R0”:

Superficie di un sistema agrivoltaico (Stot): area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico	37,30	ha
Superficie agricola da garantire $\geq 0,7 \cdot$ Superficie totale	36,60	ha
Superficie agricola / Superficie totale	98,14	%
Superficie agricola $\geq 0,7 \cdot$ Superficie totale (S. agricola/Stot)*100 $\geq 70\%$	36,60 > 26,11 98,14 > 70,00	

<b>Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv): somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice);</b>	<b>13,44 ha</b>
<b>Superficie di un sistema agrivoltaico (Stot): area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico</b>	<b>37,30 ha</b>
<b>LAOR (Land Area Occupation Ratio): rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv), e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (S tot). Il valore è espresso in percentuale LAOR ≤ 40%</b>	<b>13,44 / 37,30 36% &lt; 40%</b>

Dalla verifica di tali dati per il calcolo della superficie agricola non sono chiaramente indicate le aree non coltivabili occupate dalle infrastrutture.

I tracker monoassiali nella loro posizione più bassa raggiungono 2,10 m (figura 10) da terra e verrà coltivata uva da tavola sia sotto che tra i tracker. Per il calcolo della reale area agricola si evidenzia che vengono considerate coltivate anche le aree al di sotto dei pannelli dove anche dalle foto simulazioni le colture sembrano essere praticamente sempre in ombra e non vi sono negli elaborati chiarimenti in merito alla compatibilità delle colture proposte. Nelle sezioni progettuali inoltre vi è una discordanza in merito alle aree coltivate, rispetto a quanto dichiarato dal proponente nelle relazioni, in quanto non vengono riportati filari di uva sotto i tracker ma solo nelle aree tra i tracker (cfr. Figura 11).

E' da segnalare anche che l'interdistanza tra i tracker è abbastanza stretta, solo 5,50 m di interasse e soprattutto quando sono nella loro posizione di massimo ingombro orizzontale, lo spazio libero viene ridotto a 3,12 m che rende poco agevole la coltivazione con i mezzi meccanici. Inoltre la coltivazione tra i tracker dei filari di uva non lascia molto spazio di manovra ai mezzi di manutenzione sia per le attività agricole che per l'impianto fotovoltaico. Manca un elaborato di sovrapposizione che dimostri gli spazi realmente disponibili per il passaggio mezzi tra le colture, onde evitare il danneggiamento. Inoltre appare difficile poter attuare le varie attività agricole di gestione e manutenzione anche perché non è riportato in nessun elaborato come si intenda procedere per la normale manutenzione e pulizia dei moduli FTV, con le coltivazioni presenti e come si garantisce la sicurezza dei mezzi e del personale che li utilizza.




Figura 12: Sezione impianto fotovoltaico con scelte progettuali

#### Rispetto del requisito A

- In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle **Buone Pratiche Agricole (BPA)**.

$$S_{\text{agricola}} \geq 0,7 \cdot S_{\text{tot}}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, l'area coltivabile dichiarata dal proponente comprende anche quella sotto i tracker anche se non è stato dimostrato che l'ambiente sia realmente idoneo.

Inoltre si segnala che l'area tra i tracker considerata coltivabile nel calcolo, appare difficilmente coltivabile in maniera agevole e sicura con i mezzi anche di piccole dimensioni, visto il ristretto interspazio di manovra. Quindi, per quanto detto anche nei precedenti paragrafi, non è dimostrato che le superfici realmente coltivabili siano effettivamente quelle dichiarate.

Se consideriamo quanto dichiarato del proponente abbiamo:

Sagr/Stot = 36,60/ 37,30 = **0,98** superiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

#### *Tale requisito è rispettato*

- 2. LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Per il LAOR abbiamo: Spv /Stot = 13,44/ 73,30 = **0,36**

#### *Rispetto del requisito B*

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

*Requisito B1.a:* Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola dalla relazione “RE03 2 Progetto agrivoltaico-R0” risulta che:

<b>Requisito B1.b</b>				
	INDIRIZZO	PRODUZIONE STANDARD (€/ha)	ESTENSIONE CAMPO (ha)	PS Parziale
SENZA AV	Vigneto (uva da tavola)	12.075,00 €	29,14	351.838,94 €
	Seminativo	1,02 €	9,28	9,44 €
	Frutteti (frutta a guscio)	4.962,00 €	0,08	403,41 €
	Uliveto	2.589,00 €	0,41	1.066,41 €
CON AV	Incolto	-	1,29	353.318,20 €
	Vigneto (uva da tavola)	12.075,00 €	37,1	447982,5
	Uliveto	2.589,00 €	0,45	1.165,05 €
	Api (alveare)	269,00 €	30	8.070,00 €
				<b>456.052,50 €</b>

Tabella 3 - Confronto produzione standard. Fonte: <https://rica.crea.gov.it/produzioni-standard-ps-210.php> (Puglia anno 2017)

Da quanto risulta dalla tabella allegata per la verifica delle linee guida per gli impianti agrivoltaici l'area attualmente è coltivata a vigneto, uliveto e seminativi.

Il piano di coltivazione prevede il passaggio verso la coltivazione di una unica varietà di uva da tavola (monocultura di Baresana) su una estensione di circa 40 Ha. Si tratta di una varietà della tradizione locale, di nicchia, allevata tipicamente a spalliera le cui rese sono basse e nettamente inferiori rispetto ad un vigneto da tavola della zona allevato a tendone; pertanto non essendoci informazioni di dettaglio sul tipo di impianto di vite in essere e considerando la presenza stessa dei trackers fotovoltaici che assicurano una copertura dagli agenti atmosferici solo sugli alberelli a ridosso dei pannelli, lasciando esposti alle intemperie quelli nell'interfila, tenuto conto anche delle possibili ripercussioni sulle rese e sulla qualità dell'uva dovute all'ombreggiamento presente per buona parte della giornata sui filari, per tutte queste ragioni non possibile stabilire se realmente la resa delle colture proposte sia effettivamente maggiore di quelle esistenti. Inoltre non è riportato come si intende effettuare i vari trattamenti fitosanitari, anche con mezzi di modeste dimensioni, considerando i ridotti spazi di manovra tra i tracker e le coltivazioni nelle interfile e quindi garantire una piena produttività.

Non è stato dimostrato che la resa dei terreni viene mantenuta o aumentata e quindi non è possibile stabilire il rispetto del requisito sulla continuità agricola.

#### *Tale requisito non è stato verificato*



Figura 13: Carta uso del Suolo Regione Puglia

*Requisito B1.b:* Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato.

E' da rilevare che l'area ricade in Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "UVA DI PUGLIA". Infatti nel disciplinare di produzione all'art. 2 risulta che L'I.G.P. "Uva di Puglia" è riservata all'uva da tavola delle varietà Italia b., Regina b. Victoria b., Michele Palieri n., Red Globe rs., prodotta nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione.

All'art. 3 risulta che il Comune di Casamassima rientra per tutto il territorio, mentre il Comune di Acquaviva delle Fonti rientra parzialmente per una quota altimetrica non superiore ai 330. L'area in agro di Acquaviva è a quota compresa tra 253-256 m s.l.m.

Nella relazione "RE03 2 Progetto agrivoltaico-R0" risulta genericamente che i vigneti presenti sono da tavola, pertanto non essendoci informazioni sulle varietà coltivate ante opera, esiste il rischio potenziale di espianto di produzioni di qualità (mancato soddisfacimento del requisito del mantenimento delle produzioni DOC DOP e IGP). Viene quindi mantenuto in buona parte l'orientamento produttivo, ma non è dimostrato che si è passati ad un valore economico più alto.

#### **Tale requisito non è rispettato**

*Requisito B2: Producibilità elettrica minima:*

$$FVagri \geq 0,6 \cdot FVstandard$$

Il proponente dichiara che

$$1.430.319,8 \text{ kWh/ha/anno} \geq 783.317,6 \text{ kWh/ha/anno}$$

#### **Tale requisito è rispettato**

#### ***Rispetto del requisito C "Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra"***

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima è di 2,10 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività culturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1.

#### **Tale requisito è rispettato**

**D.1 Monitoraggio risparmio idrico:** Il proponente dichiara che l'impianto sarà dotato di stazioni metereologiche e sensori, ovvero di un sistema di supporto alle decisioni, in grado di fornire supporto all'agricoltore per gestire in modo efficiente l'azienda agricola ottimizzando le risorse.

**D.2 Monitoraggio continuità agricola:** Il proponente dichiara che sarà redatta una relazione tecnica asseverata dall'agronomo incaricato, con una cadenza triennale. Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

**E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo:** I terreni sono attualmente coltivati e non si tratta pertanto di recupero di terreni

**E.2 Monitoraggio del microclima:** Il proponente dichiara che oltre alle attività di monitoraggio descritte in precedenza, saranno altresì monitorati gli effetti sulla produttività agricola all'interno del parco agrivoltaico, la verifica dell'impatto sul terreno coltivato e sulle piante nel loro complesso.

#### ***Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto***

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. In nessun elaborato risultano quali aziende agricole utilizzeranno una quota delle produzioni di energia elettrica, né l'azienda proponente è di fatto una azienda agricola o in società con una azienda agricola. La produzione energetica, infatti, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura.

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione di energia elettrica denominato "San Pietro" della potenza di 30,089 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Acquaviva delle Fonti (BA) e Casamassima (BA) presentato dalla società proponente MIMAS SOL S.r.l. si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.C quater;
- **NON rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010;

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto si segnala la presenza di diversi impianti di tipo fotovoltaico già realizzati, nei dintorni delle particelle in progetto.

In riferimento alle modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio di cui al **Punto 16 D.M. 10-9-2010** si osserva che:

- l'intervento verifica solo in parte i criteri di norma ritenuti positivi in fase di valutazione dei progetti;
- l'impianto non sfrutta aree già degradate sebbene tra le aree al contorno vi siano cave, un depuratore di reflui e passaggio di autostrada;
- È stata prevista una mitigazione visiva delle aree con la realizzazione di una siepe autoctona costituita da Ligusto e Lentisco oltre all'inserimento di alberi d'ulivo, a duplice funzione, economica e mitigante in alcune aree, dove le distanze dai confini catastali lo permettono;
- In relazione alla presenza di numerosi muretti a secco interferenti con le interfile dell'impianto energetico, soprattutto nei settori ricadenti nel Comune di Acquaviva, si suggerisce di adeguare l'impianto nel rispetto dei medesimi, in quanto tracce costituenti storia, cultura e ricchezza in termini

di valore paesaggistico, ovvero si ritiene che tali opere minori non debbano essere sopraffatte o elise dall'impianto e sono anzi da recuperare conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida 444 e 446 del PPTR.

Per quanto concerne le valutazioni relative **all'impianto agrivoltaico** si sottolinea che il progetto NON rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico:

- Risulta rispettato il calcolo dell'area minima agricola e del LAOR;
- In riferimento al piano colturale proposto, il proponente prevede la trasformazione di un sistema diversificato (uva da tavola in prevalenza, oliveto, seminativi), verso una coltivazione monovarietale di circa 40 ha di uva da tavola varietà Baresana, allevata a spalliera, tra le interfile e a ridosso dei pannelli, conservando sostanzialmente il mantenimento generale del principale indirizzo produttivo (uva da tavola) e con un unico sistema di allevamento che influenza notevolmente le rese di produzione ad ettaro, rispetto all'allevamento a tendone presente. Si tratta tuttavia di un recupero di una varietà della tradizione locale, di nicchia, in quanto ha resa bassa e nettamente inferiore rispetto ad un vigneto da tavola della zona, ma che contribuisce alla biodiversità agraria vegetale dell'area.
- In merito alle coltivazioni proposte non viene dimostrato il passaggio ad un valore economico superiore in quanto non viene fornita nessuna informazione in merito all'attuale tipologia di uva da tavola coltivata, tenuto conto anche che la zona di intervento risulta mappata tra le aree per la produzione di qualità di uve da tavola e da vino DOC/ IGT.
- L'altezza dell'infrastruttura verde (1,60 m) rispetto al layout di impianto FV (altezza minima da terra pari a 2,10 m, altezza al mozzo di 3,07 m e altezza massima di 4,05 m) non prevede di per sé incompatibilità di coesistenza, ma le ridotte interdistanze a disposizione rendono poco agevoli le operazioni colturali ordinarie necessarie per il mantenimento della produzione (uso dei mezzi agricoli ordinari, corsie di manovre, sicurezza del personale ecc), dovendo quindi ricorrere a mezzi di ridotte dimensioni, nonostante l'estensione della superficie.

Nella relazione pedoagronomica non è presente una simulazione dell'ombreggiamento sulle file coltivate, la possibile ripercussione su resa e qualità dell'uva e/o eventuali ricerche casi studio. Non vengono riportate le pratiche agronomiche necessarie per la coltivazione e la difesa dell'uva da tavola dovendo salvaguardare l'impianto e la sua efficienza; a tal riguardo una criticità di rilievo non trattata è la difesa fitosanitaria che nel caso della vite da tavola non può essere secondaria in quanto necessita di molte cure e le applicazioni con le irroratrici e ciò può rappresentare un serio problema rispetto alle esigenze dell'impianto di produzione energetica.